Regolamento interno
del Centro professionale del Verde di Mezzana (CPV)

Nel presente regolamento viene usata la forma grammaticale maschile.
Essa fa tuttavia riferimento a persone di tutti i generi.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL CENTRO PROFESSIONALE DEL VERDE DI MEZZANA

considerato che la Direzione, il corpo docenti, gli apprendisti e i collaboratori della scuola accettano di costruire insieme un ambiente di crescita che permetta a tutti di vivere il tempo del lavoro scolastico il più possibile in serenità e lietamente;

che per questo motivo si sceglie di mettere sempre al primo posto e in ogni contesto l'atto educativo, il dialogo e il confronto, il rispetto, l'affermazione del bene dell'altro, di utilizzare un linguaggio e un vestiario che ricordino sempre il rispetto e non la volgarità e si cura di favorire vicendevolmente la gioia e la bellezza sostenendo e incoraggiando gli uni gli altri;

emana il seguente regolamento:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione
[1]Il presente regolamento si applica al Centro professionale del Verde di Mezzana (in seguito: CPV) che ha sede in Via San Gottardo 1 a Coldrerio-Mezzana.
[2]Il CPV comprende le seguenti formazioni:
a) la scuola professionale artigianale e industriale (SPAI) per i campi professionali:
 - agricoltura
 - botanica (giardinieri e fioristi)
 - mestieri dei cavalli
 - selvicoltura
 - tecnologia del latte
b) i corsi di formazione continua professionalizzanti e amatoriali.

[3]Il CPV mette a disposizione i suoi spazi per esigenze connesse con le attività pratiche e le attività di formazione per visite, riunioni, corsi, seminari, ecc. comprendendo anche la possibilità di utilizzo della struttura dormitorio.

Capitolo secondo
Collegio dei docenti

Art. 2 Composizione
[1]Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti nominati, incaricati e supplenti come anche degli altri operatori pedagogici del CPV.
[2]In casi particolari, per l'esame di problematiche di natura non pedagogico-didattica, il collegio può essere esteso anche al personale non insegnante del CPV.

Art. 3 Ufficio presidenziale

[1]Il collegio dei docenti designa un suo Ufficio presidenziale composto da un presidente e un segretario.
[2]I compiti dell'Ufficio presidenziale sono definiti da disposizioni interne.

Art. 4 Candidature e designazione dell'Ufficio presidenziale

[1]Le candidature per l'Ufficio presidenziale sono presentate in forma scritta all'ufficio presidenziale con copia al direttore del CPV entro tre giorni dalla data prevista per la seduta d'apertura dell'anno scolastico.
[2]I membri dell'ufficio presidenziale sono designati, per quanto possibile e utile, in modo da consentire un'equa rappresentanza delle diverse scuole che costituiscono il CPV.
[3]La designazione dei membri dell'ufficio presidenziale avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano oppure, su richiesta, per scrutinio segreto.

Art. 5 Durata in carica

I membri dell'Ufficio presidenziale rimangono in carica un anno scolastico e possono sempre ricandidarsi.

Art. 6 Convocazione, partecipazione alle sedute e assenza

[1]La convocazione avviene in forma scritta almeno 10 giorni prima della seduta ed è accompagnata dall'ordine del giorno.
[2]In caso d'urgenza possono essere convocate sedute a breve termine.
[3]Per la trattazione di problematiche specifiche o circoscritte ad ambiti determinati il collegio dei docenti può indire sedute con partecipazione riservata ai diretti interessati.
[4]La partecipazione alle sedute è obbligatoria per i membri del collegio con sede di servizio presso il CPV.
[5]L'assenza dalle sedute deve essere motivata per iscritto all'Ufficio presidenziale con copia al direttore del CPV.

Art. 7 Verbali e risoluzioni

I verbali e le risoluzioni del collegio dei docenti sono archiviati sul server interno del CPV e su moodle.

Capitolo terzo
Direzione e Consiglio di direzione

Art. 8 Composizione

[1]La direzione del CPV si compone del direttore e di un vicedirettore designati dal Consiglio di Stato.
[2]Il consiglio di direzione del CPV è composto dalla direzione e da tre membri eletti dal collegio dei docenti.
[3]Il consiglio di direzione può convocare alle sue sedute i coordinatori d'area o altri collaboratori del CPV per l'esame di problematiche specifiche.
[4]Nel rispetto delle disposizioni vigenti, il collegio dei docenti può proporre al Consiglio di Stato altre composizioni del consiglio di direzione.

Art. 9 Candidature ed elezione dei membri di diritto del collegio

[1]Le candidature alla carica di membro del consiglio di direzione sono presentate in forma scritta al direttore del CPV entro tre giorni dalla data prevista per l'ultima seduta del collegio dei docenti dell'anno scolastico.
[2]I membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti sono designati, per quanto possibile e utile, in modo da consentire un'equa rappresentanza delle diverse aree che costituiscono il CPV.
[3]L'elezione nel consiglio di direzione dei membri di diritto del collegio dei docenti avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano oppure, su richiesta, per scrutinio segreto.

Art. 10 Durata del mandato

I membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti rimangono in carica per due anni e possono sempre ricandidarsi. La carica di presidente del collegio docenti è incompatibile con la carica di membro di direzione.

Art. 11 Ripartizione dei compiti

Il consiglio di direzione provvede, al suo interno, a ripartire i compiti e le competenze dei suoi membri e a comunicarle al plenum docenti.

Art. 12 Informazione e comunicazione

[1]Il consiglio di direzione informa in modo adeguato e regolare in merito ai suoi intendimenti e sulle decisioni importanti adottate.
[2]Le comunicazioni vengono pubblicate sulla rete interna del CPV, al più tardi entro 10 giorni dalla seduta.

Capitolo quarto
Docenti

Art. 13 Obiettivi, progetti d'innovazione e sperimentazione e disposizioni interne

[1]I docenti collaborano al raggiungimento degli obiettivi e allo sviluppo dei progetti d'innovazione e sperimentazione promossi dal CPV secondo le indicazioni del consiglio di direzione.
[2]Essi si impegnano a rispettare e a far rispettare le disposizioni interne vigenti nel rispetto del concordato codice etico che introduce questo regolamento.

Art. 14 Consiglio di classe e docenti di classe

[1]I docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.
[2]Il consiglio di classe è presieduto dal docente di classe.
[3]I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento di applicazione della legge della scuola e da disposizioni interne.
[4]A un docente di classe possono essere affidate più classi.

Art. 15 Consiglio d'area, coordinatore d'area e docenti d'area

[1]I docenti che operano all'interno di una determinata area professionale formano il consiglio d'area.
[2]Il consiglio di direzione designa un coordinatore d'area con funzioni organizzative e di supervisione sulle attività dell'area interessata.
[3]I compiti del Consiglio d'area e del coordinatore d'area sono disciplinati da disposizioni Interne

Art. 16 Controllo della presenza e giustificazione delle assenze delle persone in formazione

Il controllo della presenza e la giustificazione delle assenze delle persone in formazione avvengono nel rispetto delle direttive del medico cantonale e secondo le modalità stabilite nel presente regolamento e dalle disposizioni interne.

Art. 17 Responsabilità degli spazi e delle attrezzature didattiche

[1]Ogni docente è responsabile degli spazi dell'Istituto e delle attrezzature didattiche affidategli e provvede a mantenerli in perfetto stato, segnalando attraverso le modalità in vigore eventuali difetti, danni o furti.
[2]Le attrezzature didattiche di proprietà dello Stato non possono essere utilizzate fuori dal CPV senza la preventiva autorizzazione della direzione del CPV.

Art. 18 Proprietà dei lavori e dei sussidi didattici elaborati dai docenti

[1]I lavori sviluppati dai docenti nell'ambito delle loro funzioni d'insegnamento sono di proprietà dello Stato; per il resto si applicano le norme sulla proprietà intellettuale derivanti dal rapporto d'impiego.
[2]I docenti mettono a disposizione del direttore, secondo le modalità stabilite, le dispense e i sussidi didattici elaborati per lo svolgimento delle lezioni.

Art. 19 Segreto d'ufficio e protezione dei dati personali

[1]I docenti sono tenuti al segreto d'ufficio e alla discrezione, anche dopo aver cessato lo svolgimento della loro funzione.
[2]I docenti non possono divulgare a terzi informazioni personali concernenti colleghi, collaboratori e persone in formazione senza il preventivo consenso dell'autorità di vigilanza competente.

Art. 20 Cassa "Attività allievi"

[1]Il consiglio di direzione gestisce la cassa "Attività allievi" del CPV.
[2]La cassa "Attività allievi" contribuisce a finanziare le attività culturali, sportive e ricreative organizzate dall'istituto in favore degli allievi.
[3]Nella cassa "Attività allievi" confluiscono:

a) le quote del contributo cassa "attività allievi" versata dagli studenti del CPV, ricalcolato e deciso all'inizio di ogni anno scolastico dalle direzioni scolastiche, che devono essere commisurate alle effettive esigenze;
b) gli incassi derivanti dalle attività coordinate dai docenti e svolte dagli alunni;
c) gli incassi derivanti dalle iniziative degli allievi e coordinate dai docenti (vendita torte, mercatini, ecc.).

[4]Le eventuali eccedenze di contributi versati dagli allievi devono, di regola, essere restituite agli stessi alla fine dell'anno scolastico o al termine del ciclo scolastico.
[5]Il saldo degli averi accumulati al termine dell'anno scolastico 2022/2023 potrà essere utilizzato dalle direzioni scolastiche per finanziare le attività e i consumi a favore degli allievi, così come per finanziare le attività e i consumi altrimenti non finanziabili con i crediti a preventivo.
[6]In particolare le eccedenze possono essere utilizzate quale contributo ad allievi con difficoltà economiche (quota annuale, licenze di programmi e PC obbligatori per l'istruzione, ecc.) su richiesta della persona in formazione e preavviso del docente mediatore. L'erogazione degli aiuti dev'essere ratificata con decisione del Consiglio di direzione.

Capitolo quinto
Servizio di mediazione

Art. 21 Docenti/mediatori
[1]Il CPV dispone di un servizio di mediazione con compiti di promozione del benessere all'interno del centro, di prevenzione e attenuazione di situazioni conflittuali.
[2]Il servizio di mediazione sostiene e assiste le persone in formazione che si trovano in difficoltà assicurando i contatti tra queste, la direzione e i docenti, l'autorità parentale, i datori di lavoro, i maestri di tirocinio e gli enti cantonali competenti. Per i compiti del servizio di mediazione fa testo il documento interno.
[3]Il consiglio di direzione designa annualmente uno o più docenti mediatori e si preoccupa della loro formazione.
[4]La funzione di docente mediatore può sempre essere rinnovata previa formazione degli stessi.

Capitolo sesto
Persone in formazione

Art. 22 Regolamenti e disposizioni interne
Le persone in formazione sono tenute a rispettare i regolamenti vigenti e le disposizioni interne, secondo le indicazioni del consiglio di direzione.

Art. 23 Assemblea delle persone in formazione e consiglio scolastico
[1]Presso il CPV sono istituiti l'Assemblea di tutte le persone in formazione e il consiglio scolastico formato dai rappresentanti dei diversi cicli di formazione.
[2]Essi sono disciplinati da specifici regolamenti.

Art. 24 Visite di studio e uscite sportive
Le visite di studio, le uscite sportive, le gite di fine tirocinio e gli scambi di classe sono disciplinati da disposizioni interne.

Capitolo settimo
Servizi amministrativi e bidellato

Art. 25 Segreteria e bidellato
[1]Il CPV dispone di una segreteria e del bidellato.
[2]Il personale di questi servizi opera in collaborazione con tutte le componenti della comunità scolastica, secondo le indicazioni del consiglio di direzione, in modo da fornire prestazioni di qualità ed efficienza agli utenti del CPV.

Capitolo ottavo
Gestione dei crediti e del monte ore

Art. 26 Stesura dei preventivi annuali
[1]Il consiglio di direzione provvede alla stesura delle richieste annuali di preventivo secondo le disposizioni vigenti in materia.
[2]I docenti, rappresentati dai coordinatori d'area, collaborano con il consiglio di direzione alla preparazione delle richieste di credito concernenti l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche.

Art. 27 Revisione e approvazione dei conti annuali
[1]Il collegio dei docenti designa ogni anno due revisori dei conti.
[2]Non possono essere designati quali revisori dei conti i membri in carica del consiglio di direzione, come pure quelli che lo sono stati durante il periodo soggetto a revisione.
[3]Al termine di ogni periodo contabile, conformemente alle disposizioni vigenti in materia, i revisori controllano i conti di loro competenza e presentano il rapporto di revisione al collegio dei docenti per l'approvazione.
[4] I revisori dei conti rimangono in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Art. 28 Contributo annuo di docenti e persone in formazione
[1]Il collegio dei docenti approva le proposte del consiglio di direzione inerenti al contributo annuo che i docenti versano sull'apposito conto (cassa docenti) per il sostegno delle proprie attività e iniziative. Tale cassa viene regolamentata da un apposito documento.
[2]Il collegio dei docenti approva le proposte del consiglio di direzione riguardo all'importo annuo che le persone in formazione versano sul conto cassa allievi quale contributo alle spese di acquisto di materiali e attrezzature, di partecipazione alle attività culturali e sportive promosse dal CPV e di risarcimento di eventuali danni causati.

Art. 29 Assegnazione del credito e del monte ore
Il collegio dei docenti formula proposte di impiego sia per il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali, sia del monte ore per attività di ricerca, di innovazione e di sperimentazione, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici e dal regolamento concernente l'entità e le modalità di assegnazione del monte ore.

Capitolo nono
Utilizzazione di spazi e attrezzature da parte di terzi

Art. 30 Concessione di spazi e attrezzature
La concessione di spazi e attrezzature a terzi è subordinata alla firma di una convenzione che rispetti il regolamento per l'uso degli impianti scolastici e sportivi dello Stato e le disposizioni interne.

Art. 31 Spazi esterni
L'uso degli spazi esterni è disciplinato dal relativo regolamento.

Capitolo decimo
Qualità e sicurezza

Art. 32 Qualità

[1]Il consiglio di direzione si impegna a promuovere il concetto di qualità all'interno del CPV, motivando ogni collaboratore nell'esercizio delle sue attività e/o funzioni durante la concezione, lo sviluppo, l'esecuzione e la gestione dell'insegnamento e delle prestazioni di servizio.
[2]La politica della qualità nel CPV è riesaminata in modo che sia sempre attuale, efficace e adempia ai requisiti della norma ISO vigente.

Art. 33 Salute e sicurezza

[1]Il consiglio di direzione si impegna a promuovere la salute e a garantire la sicurezza all'interno del CPV.
[2]Il consiglio di direzione gestisce la sorveglianza delle infrastrutture del CPV con la collaborazione del personale docente e non; in caso di necessità, facendo capo a collaboratori esterni.
[3]Gli incaricati della salute e sicurezza assolvono compiti di sorveglianza, secondo un piano di presenza allestito annualmente dal consiglio di direzione.

Capitolo undicesimo
Disposizioni finali

Art. 35 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 17 dicembre 2025, entra in vigore dopo l'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport.

Approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport il 14 novembre 2016 con RD n. 313.

Modificato con decisione del collegio dei docenti e approvato con RD 421 del 14 luglio 2026.